



COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Nella seduta del 29 ottobre 2013, composta da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Silvana Panzera	Membro effettivo
Avv. Achille Reali	Membro effettivo, relatore est.

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare a carico del sig. Filippo Mascina, Presidente del TSN di Ferrara, Via Corso Ercole I d'Este n. 150.

FATTO

Con atto in data 25/6/2013, la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Paola Di Vincenzo, deferiva innanzi a questa Commissione il sig. Filippo Mascina, Presidente del TSN di Ferrara, chiedendo l'applicazione nei confronti del medesimo della sanzione di giorni 30 (trenta) di sospensione dall'attività sportiva e sociale, di cui agli artt. 55, comma 3, lett. a), e 67, comma 1, lett. a), del vigente Statuto UITTS e degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, *"in quanto è evidente la trasgressione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti di altri tesserati UITTS"*.

A sostegno del deferimento *de quo* la Procura affermava che, a seguito della notizia di un provvedimento di diniego all'iscrizione al TSN di Ferrara del Sig. Adriano Badiali, il quale aveva presentato in data 7 marzo 2012 domanda in tal senso, la Procura Federale, dopo avere inviato una prima richiesta di chiarimenti al riguardo al Sig. Mascina, con racc. a.r. in data 22/1/2013, ricevuta il 25/1/2013 - rimasta però senza riscontro - aveva trasmesso allo stesso sig. Mascina un atto di contestazione di addebito (art. 19 Reg.to di Giustizia), con racc. a.r. in data 3/4/2013, per il fatto sopra indicato.

Il sig. Mascina riscontrava l'atto di addebito della Procura Federale, con note pervenute in date 15 e 16 aprile 2013, nelle quali, dopo avere precisato che *"il ritardo nella risposta alla richiesta di chiarimenti era dovuto alla volontà di sottoporre l'intera questione al Consiglio Direttivo, per redigere una risposta condivisa"*, esponeva, tra

l'altro, che "il Badiali aveva tenuto "comportamenti sempre provocatori, sempre alla ricerca di errori e manchevolezze altrui che addirittura avrebbero potuto incidere su una buona gestione della Sezione."

La Procura, quindi, ai fini del richiesto deferimento, dopo avere rappresentato che *"non sussiste nel tessuto normativo federale di riferimento una norma che consenta di denegare l'iscrizione a TSN a soggetti che abbiano i requisiti previsti dagli artt. 46, comma 2, Statuto Federale, e art. 3, comma 1, Statuto delle Sezioni, rileva che si potrebbe configurare nel comportamento del Presidente del TSN di Ferrara una violazione di carattere disciplinare nel momento in cui ha denegato l'iscrizione a persona in possesso dei requisiti di sostanza e di forma sulla base:*

a) di comportamento tenuto dal richiedente in passato in altra sezione (comportamento per il quale tra l'altro è stato sanzionato e per il quale ha già regolarmente scontato il periodo di sospensione);

b) di un giudizio circa il comportamento futuro che il Badiali potrebbe tenere nell'ambito della Sezione di Ferrara" e, pertanto, riteneva di chiedere "il deferimento del tesserato Filippo Mascina per l'addebito contestatogli, con la sospensione dello stesso dall'ordinamento UITS per un periodo di giorni trenta", in quanto "la condotta descritta si sostanzia nella violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a), dello Statuto UITS, nonché degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia in quanto è evidente la trasgressione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti di altri tesserati UITS".

Successivamente, con ordinanza ex art. 21 del Regolamento di Giustizia in data 2/7/2013, resa dal Presidente di questa Commissione, il sig. Mascina era ritualmente convocato per l'udienza del 26 settembre 2013.

Con deduzioni difensive, in data 13/9/2013, pervenute in data 17/9/2013 (prot.n. 9611/13), il sig. Mascina, per il tramite dell'Avv. Renzo Oppi, ampliava quanto dedotto a sua discolpa nelle sopra citate comunicazioni inviate alla Procura Federale. In particolare, rappresentava che il sig. Badiali aveva tenuto per circa quindici anni, nei confronti della Sezione di Ferrara e di quella di Bondeno, e dei loro tesserati, un comportamento scorretto e dannoso per le stesse sezioni e per l'immagine della UITS e, quindi, quanto posto in atto dallo stesso Presidente Mascina è stato improntato all'assoluta buona fede e correttezza, volto a tutelare la Sezione di Ferrara ed evitare che gli iscritti dessero seguito alla minaccia di dimissioni nel caso che fosse accettata l'iscrizione del sig. Badiali alla Sezione in questione.

Le deduzioni, quindi, si concludevano con la richiesta, in via preliminare, di rinvio per l'acquisizione della documentazione richiesta (esposto del sig. Badiali), nel merito, dell'archiviazione degli addebiti, con conferma del rigetto della domanda di iscrizione del sig. Adriano Badiali, nonché, in via istruttoria, dell'ammissione dei testi indicati nella lista depositata sulle circostanze di cui è procedimento.

All'udienza del 26 settembre 2013, a seguito della richiesta di rinvio inviata dal sig. Mascina tramite posta elettronica e PEC, anche per l'esame dell'esposto del sig. Badiali, trasmesso al sig. Mascina in data 19 settembre 2013, nulla opponendo al riguardo il Procuratore Federale, il procedimento era rinviato all'udienza del 29 ottobre 2013.

A tale udienza, nella quale era presente il Sig. Filippo Mascina in persona e il suo difensore Avv. Renzo Oppi, prendeva la parola l'Avv. Achille Reali, in qualità di relatore, e, successivamente il Procuratore Federale, il quale si riportava integralmente al proprio atto di deferimento.

Il sig. Mascina reiterava quanto affermato nei propri atti difensivi, rilevando che nella fattispecie aveva operato al solo fine di assicurare la migliore decisione per la vita della Sezione di Ferrara, rifiutando l'iscrizione del sig. Badiali che in passato tante volte aveva assunto comportamenti non conformi a quanto di regola richiesto nell'ambito di una Sezione TSN. Lo stesso precisava che aveva dato pubblicità alla decisione di diniego alla iscrizione del sig. Badiali assunta dal Consiglio Direttivo mediante affissione della medesima nella bacheca della Sezione.

L'Avv. Renzo Oppi si riportava a quanto già ampiamente dedotto nelle predette deduzioni difensive, eccepiva l'infondatezza delle contestazioni mosse al sig. Mascina e concludeva chiedendo l'archiviazione degli addebiti a carico dello stesso Mascina e la conferma del rigetto della domanda di iscrizione del sig. Adriano Badiali.

La Commissione procedeva, quindi, alla lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione entro 30 giorni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come dedotto in fatto, trae origine da un esposto del Sig. Adriano Badiali nel quale lamentava che la Sezione TSN di Ferrara, in persona del suo Presidente, Sig. Filippo Mascina, gli aveva negato l'iscrizione alla Sezione medesima, malgrado fosse in possesso di tutti i requisiti formali richiesti dalla vigente normativa.

Il Presidente della Sezione interessata, Sig. Filippo Mascina, chiamato dalla Procura Federale a fornire chiarimenti su quanto denunciato dal sig. Badiali ha sostanzialmente confermato il fatto oggetto del presente procedimento. Tuttavia, sia nelle note pervenute

alla Procura Federale in date 15 e 16 aprile 2013, sia nelle deduzioni difensive ricevute dall'UITS in data 17/9/2013, sia nelle dichiarazioni espresse all'udienza del 29/10/2013, il Sig. Filippo Mascina ha evidenziato che il provvedimento di diniego all'iscrizione del sig. Badiali è stato assunto solo al fine di assicurare il meglio per l'attività e la gestione della Sezione. In tutti i predetti scritti, infatti, il Sig. Mascina ha rappresentato che il Sig. Badiali è stato in passato autore di episodi che hanno generato disturbo e contrasto nell'ambito delle Sezioni TSN di Bondeno e Ferrara. A sostegno delle proprie affermazioni il Sig. Mascina ha prodotto copiosa documentazione e, per tale ragione, questa Commissione ha ritenuto superfluo escutare testimoni sul punto, come richiesto dallo stesso Mascina.

A questo riguardo, tuttavia, occorre considerare che nel caso di specie non è in discussione il comportamento assunto in passato del Sig. Badiali, il quale è stato oggetto di precedenti procedimenti e conseguenti provvedimenti di sospensione che ha interamente scontato.

Nel caso di specie, infatti, occorre valutare se il Presidente di una Sezione può legittimamente rifiutare l'iscrizione alla Sezione di una persona legittimata e dotata dei requisiti formali previsti dalla normativa vigente per presentare la domanda.

E' bene considerare in proposito che una Sezione TSN non è un'associazione privata, ma, in base a quanto dettato dallo Statuto UITS, è un ente a base associativa che svolge in ambito territoriale, e sotto la vigilanza e il coordinamento dell'UITS, delle specifiche funzioni pubbliche stabilite dalla legge vigente.

L'art. 46 dello Statuto UITS precisa che possono iscriversi alle Sezioni TSN i cittadini italiani o della UE che intendano addestrarsi al tiro o praticare lo sport del tiro a segno, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto della Sezione.

Nel caso di specie risulta che, dopo che il sig. Badiali ha presentato regolare domanda di iscrizione alla Sezione TSN di Ferrara, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di rifiutarla informandone lo stesso Badiali con una nota in data 24/5/2012 (prot.n. 63/MF), nella quale è scritto che *“il Consiglio Direttivo riunitosi dopo essersi preso il tempo per addivenire ad una decisione ponderata in merito, dopo avere sentito innumerevoli soci tutt'ora impegnati nelle attività della sezione, dopo avere esaminato il materiale raccolto, constata che le motivazioni di diniego assunte in precedenza sono da confermarsi pienamente. Per cui il Consiglio delibera di rifiutare l'iscrizione e da*

mandato alla segreteria, di provvedere alla restituzione con vaglia postale della somma depositata come acconto.”

All'udienza del 29 ottobre 2013 il Sig. Mascina precisava che detta nota, non inviata con raccomandata, di cui non vi è prova della effettiva ricezione del Sig. Badiali, è stata inserita nella bacheca della Sezione.

Appare evidente che a fronte di una legittima richiesta di iscrizione alla Sezione da parte del Sig. Badiali è seguito un provvedimento di rigetto totalmente privo di motivazione e mai formalmente reso noto al diretto interessato con mezzi idonei. Infatti, riguardo al primo aspetto, la motivazione richiamata *per relationem*, cioè le “*motivazioni di diniego assunte in precedenza sono da confermarsi pienamente*”, è palesemente generica e insufficiente per individuare le ragioni alla base del rigetto; mentre per il secondo non vi è prova che la predetta nota recante il provvedimento sia mai pervenuta al Badiali, e la sua “pubblicazione” nella bacheca della Sezione si palesa evidentemente come un mezzo non adeguato per consentire a un “non associato”, che non ha motivo di accedere ai locali della Sezione, di acquisire la conoscenza di un atto che lo interessa, tralasciando ogni eventuale altra considerazione in ordine a profili di violazione della riservatezza dello stesso sig. Badiali.

Rilevata la palese illegittimità della condotta assunta dal Presidente Sig. Filippo Mascina nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare che tutte le argomentazioni dallo stesso formulate a propria discolpa appaiono di tipo metagiuridico e, quindi, inefficaci in questa sede per escludere la responsabilità dello stesso nel caso di specie.

La circostanza che il Sig. Badiali abbia avuto in passato contrasti e denunce con tesserati e con la medesima Sezione di Ferrara, e che abbia anche scontato squalifiche per detti episodi, quando questi sono stati comprovati, non può impedire allo stesso di essere iscritto alla Sezione in questione nel caso che abbia i requisiti formali previsti dalla normativa vigente. E' evidente che una volta iscritto il Sig. Badiali sarà assoggettato ai regolamenti generali e di settore e, nel caso in cui non li rispettasse, sarà sottoposto ai prescritti procedimenti e alle giuste sanzioni.

Non si può non riconoscere, comunque, che dai vari fatti esposti nelle note difensive in atti e da quanto dichiarato dal sig. Mascina in corso di udienza è emerso che il suo comportamento è stato dettato, seppure in modo errato, dalla intenzione di perseguire il meglio per la vita della Sezione di Ferrara, e ciò induce il Giudicante a ritenere di potere

irrogare nel caso di specie una sanzione leggermente attenuata rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a) e 68, comma 2, lett. b) dello Statuto UITS, nonché gli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia UITS e l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dichiara il sig. Filippo Mascina colpevole della violazione contestata e, per l'effetto, lo condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per un periodo di giorni 15 (quindici).

Riservato il deposito della motivazione entro 30 giorni.

Roma, 29 ottobre - 18 novembre 2013


Il Presidente

Avv. Lina Musumarra



Il Membro effettivo

Avv. Silyana Panzera



Il Membro effettivo, relatore estensore

Avv. Achille Reali



Il Segretario

Sig. Luca Stefanini

